

## LE SITUAZIONI POSSIBILI

### NO ALLA DOPPIA VERIFICA

Gli ispettori dell'Inl notificano un verbale amministrativo riferito al periodo da aprile 2014 a dicembre 2018, con sanzioni sull'orario di lavoro, senza specificare la finalità dell'accertamento. Poi un verbale contributivo, riferito allo stesso periodo, contesta le omissioni contributive su trasferte, assegni familiari e indennità di malattia. Il datore di lavoro regolarizza le contestazioni.

**Poiché la verifica è stata basata sull'esame del Libro unico del lavoro (Lul), c'è una preclusione, nella vigilanza contributiva, relativa al maggiore orario già contestato con il verbale amministrativo.**

### GLI SPAZI DI RICORSO

In un controllo, sono notificati prima il verbale con le sanzioni amministrative, poi quello contributivo e assicurativo. Le motivazioni contenute nei due verbali, tuttavia, sono contraddittorie: il verbale amministrativo si fonda sull'incrocio delle dichiarazioni degli addetti trovati sul luogo di lavoro; quello contributivo si basa sulla sola documentazione di lavoro, senza richiamare le motivazioni del verbale amministrativo.

**Si configura un vizio di motivazione del verbale contributivo, con possibilità di ricorso da parte dell'azienda.**

### IL DOPPIO RICORSO

Il datore di lavoro impugna il verbale amministrativo e quello contributivo davanti al comitato ex articolo 17 del Dlgs 124/2004. Il ricorso contro il secondo verbale è inammissibile (circolare Inl 1/2019). Proseguirà invece il ricorso contro il verbale amministrativo, sulla trasformazione di una co.co.co. in lavoro subordinato. L'azienda propone anche ricorso all'Ispettorato territoriale in base all'articolo 16 del Dpr 1124/1965, sui premi assicurativi.

**L'Ispettorato territoriale deve sospendere il ricorso in attesa della decisione del comitato.**

### STOP ALLA PRECLUSIONE

In una prima ispezione sono indicati nel verbale l'oggetto dell'accertamento e il periodo temporale sotto esame. Dopo l'esibizione dei documenti, con la notifica del verbale interlocutorio, si estende la finalità dell'accertamento e il periodo lavorativo sotto esame, poiché dall'esame del Lul, si riscontra un esteso fenomeno di evasione contributiva riferito alle registrazioni di assenze ingiustificate per tutti i lavoratori dell'azienda.

**Non c'è preclusione sulle contestazioni, poiché l'irregolarità è emersa in seguito, con l'analisi del Lul, ed è stato rispettato il contraddittorio con l'azienda.**